



N.292 registro deliberazione
Settore Segreteria Generale

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22 Novembre 2018

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA PROVINCIA DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTINENTI IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -

L'anno Duemiladiciotto addì Ventidue del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2009:

- le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la *performance* con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'ora innanzi in acronimo ANAC;

Considerato che per dare attuazione a detti principi, ogni amministrazione pubblica deve adottare un Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 150/2009, e che la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta da:

1. Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (d'ora innanzi in acronimo O.I.V.), cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/responsabili di vertice mentre, per quanto concerne gli enti locali stante il mancato rinvio alle previsioni di cui all'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, all'art. 14 del medesimo decreto viene previsto che tali enti hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
2. dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione;
3. dai dirigenti/responsabili di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e la valutazione della *performance* individuale del personale;

Preso atto, quindi, che ogni amministrazione deve dotarsi di un (O.I.V.), salvo il caso degli enti locali che possono istituire servizi di controllo interno comunque denominati poiché sostituire i Nuclei di Valutazione con gli OIV è per tali enti mera facoltà, ovvero gli enti possono mantenere in vita i nuclei di valutazione e tenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità, decidendone in autonomia i requisiti dei membri anche con riferimento alle indicazioni dell'art. 14 del D.lgs 150/2009 e alle indicazioni del'ANAC, prevedendo il tutto nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi.;

Ritenuto quindi di optare per la costituzione di un Nucleo di Valutazione in quanto organismo più idoneo alle necessità degli Enti sottoscrittori;

Preso atto della volontà del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo in merito all'opportunità di sottoscrivere una convenzione per la costituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione per conseguire un ulteriore risparmio di spesa nonché per attuare, a livello di territorio, una politica uniforme ed omogenea nell'ambito dei sistemi di valutazione, incentivazione e valorizzazione del personale dipendente;

Dato atto che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli obblighi e garanzie reciproche degli enti contraenti;
- la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti la costituzione del Nucleo di Valutazione è espressamente riconosciuta, come già sottolineato, dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

Visto lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione per i sopraccitati Enti e che prevede tra l'altro:

- l'individuazione della Provincia di Cuneo quale ente capofila;
- la ripartizione della spesa nella misura del 50% a carico di ciascun comune;
- la durata in numero tre anni;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale – dott. Corrado Parola - espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, la bozza di Convenzione per la costituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di impegnare, con successiva determinazione dirigenziale, le relative somme dovute ai componenti del Nucleo di Valutazione;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Corrado Parola, Dirigente del Settore Segreteria Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di stipulare la convenzione con la Provincia di Cuneo;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTINENTI IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi del D.Lgs 150/2009 ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni attinenti il funzionamento del Nucleo di Valutazione.

Art. 2 - Sede e durata

1. La sede del Nucleo di Valutazione viene individuata presso Provincia di Cuneo che assume le vesti di Ente capofila.
2. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2019 al 31.12.2021 eventualmente prorogabile per un ulteriore triennio, qualora la normativa lo consenta.
3. La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dagli Enti aderenti.

Art. 3 - Componenti e loro durata in carica

1. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale, formato da 3 componenti in possesso dei requisiti indicati al seguente articolo 6. La durata in carica dei membri segue le sorti della presente convenzione, viceversa al termine del mandato del Sindaco e del Presidente, per garantirne continuità operativa, il nucleo rimane in carica salvo la revoca da parte dei nuovi eletti.
2. I Segretari Generali degli Enti aderenti non possono essere membri del Nucleo di Valutazione che opera presso l'ente in cui prestano servizio.

Art. 4 - Nomina

1. I componenti del Nucleo di Valutazione operano in totale autonomia sono nominati con decreto del Presidente dell'Ente capofila preceduto dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Ente stesso, secondo una valutazione e comparazione dei "curricula", curando un equilibrio di esperienze e di genere, previo accordo con gli altri Enti aderenti alla convenzione.

Art. 5 - Funzionamento

1. Il Nucleo di valutazione svolge il proprio compito in modo collegiale, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due membri. Può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino le riservatezze delle comunicazioni.
2. Opera in autonomia e risponde esclusivamente agli organi di vertice degli enti convenzionati (Presidente o Sindaco).
3. Si avvale dell'ufficio controllo di gestione o di ufficio analogo appositamente costituito dagli enti aderenti, uno dei cui componenti svolge funzioni di segretario, e può ottenere da tutti gli uffici comunali qualsiasi informazione o documentazione.

Art. 6 - Requisiti e cause di incompatibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento, abbinato a comprovata esperienza pluriennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti pubblici o aziende private, alternativamente, nel campo dell'organizzazione e gestione del lavoro, della gestione del personale, della pianificazione o controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle prestazioni lavorative oppure esperienza professionale in campo accademico in materie, alternativamente, di organizzazione del lavoro, programmazione, controllo di gestione, valutazione dei risultati oppure esperienza maturata – quale attività prevalente – in attività consulenziale in una delle suddette materie.
2. Si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative. Sono comunque incompatibili a far parte del suddetto organismo le persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che siano stati titolari di simili cariche o incarichi o rapporti nei tre anni precedenti la data di presentazione della candidatura.

3. La revoca del Nucleo di Valutazione, o di suoi singoli membri, avviene con decreto del Presidente dell'Ente capofila, previo accordo con gli altri Enti aderenti alla convenzione, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine degli enti o in contrasto con il ruolo assegnato.

4. Il singolo componente del Nucleo di Valutazione decade per assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive.

Art. 7 - Competenze del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo degli Enti aderenti alla convenzione;

c) valida la relazione sulla prestazione dei soggetti esaminati, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo degli Enti aderenti alla convenzione, la valutazione annuale dei vertici delle articolazioni organizzative dell'ente e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle disposizioni vigenti;

h) tutte le altre funzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 8 - Diritto di accesso

1. Il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati e detenuti dagli Enti aderenti, ritenuti utili dal Nucleo di Valutazione stesso per l'esercizio delle proprie attività.

2. I Segretari comunali, i dirigenti, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il Nucleo di Valutazione.

Art. 9 - Compenso e riparto spese

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso stabilito di comune intesa tra gli Enti in proporzione all'effettiva durata della nomina ed il cui costo è ripartito in parti uguali tra i soggetti aderenti.

Art. 10 - Recesso, penali e scioglimento del vincolo convenzionale

1. Ogni Ente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

2. Il recesso di cui al precedente comma impone all'Ente recedente l'accollo delle spese poste a suo carico per l'intera durata in carica del Nucleo di Valutazione.

3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dagli enti convenzionati.

4. L'eventuale contenzioso tra gli enti convenzionati è demandato al collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 12.

Art. 11 - Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate concordemente dagli enti convenzionati.

2. Il recesso di un Ente convenzionato è formalizzato dallo stesso ed il termine decorre dalla presa d'atto degli altri soggetti aderenti.

3. L'adesione di altri Enti alla presente gestione associata è approvata concordemente dai soggetti che aderenti alla convenzione alla data di proposizione della domanda di adesione.

4. Per gli Enti successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Articolo 12 — Controversie

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

2. La sede della mediazione sarà Cuneo.

3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

4. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

Articolo 13 — Spese

1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo quanto stabiliti negli articoli precedenti.

Articolo 14 — Riservatezza dei dati

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione alle procedure connesse alla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.

Articolo 15 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la PROVINCIA DI CUNEO

II

Per il COMUNE DI CUNEO

II